

# **COMUNE DI MELILLI**

## Provincia di Siracusa

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 23-03-2018

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI LOCALI - DE.CO.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre**, alle ore **09:00** del mese di **marzo** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima**convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

CUTRONA ROSARIO	P	SCOLLO PIETRO	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	CARUSO MIRKO	A
TERNULLO DANIELA	P	QUADARELLA CONCETTA	A
SBONA SALVATORE	P	COCO VINCENZO	P
MANGIAFICO ALESSIA	A	SCOLLO ANTONINO	P
RIGGIO TERESA	P	MICELI SANTO	P
VALENTI BARBARA	P	BAFUMI CONCETTA	P
CANNATA SALVO	P	SORBELLO GIUSEPPE	P

#### PRESENTI N. 13 - ASSENTI N. 3

Assume la presidenza il **Dott. CUTRONA ROSARIO**, partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa MARCHICA ENZA**, che dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assessorato COMMERCIO E ARTIGIANATO Ufficio

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 09-11-2017 N.80						
	LAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA PRODOTTI E DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI					
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA						
Il Responsabile del servizio DE FILIPPO BRUNO						
DATI RELATIVI ALLA SEDUTA						
Seduta del	Seduta del Ore					
DELIBERA N.     Soggetta a Controllo     Immediatamente eseguibile						
ASSENTI ALLA SEDUTA						
CANNATA SALVO	CARUSO MIRKO					
CUTRONA ROSARIO	QUADARELLA CONCETTA					
TERNULLO DANIELA	GIGLIUTO SEBASTIANO					
SBONA SALVATORE	COCO VINCENZO					
MANGIAFICO ALESSIA	SCOLLO ANTONINO					
RIGGIO TERESA	MICELI SANTO					
VALENTI BARBARA	BAFUMI CONCETTA					
SCOLLO PIETRO	SORBELLO GIUSEPPE					

ر ماکن ج

# Modifiche al Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle attività tradizionali locali - DE.CO

#### Premesso che:

l' art. 3 del D.Lgs n. 267/2000, comma 2, dispone che "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", mentre il successivo art. 13, comma 1, aggiunge che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed all'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

quindi, il Comune è legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni locali, purché non invadano la sfera di competenza di altri enti;

una forma sempre più diffusa di sostegno delle produzioni locali sono le DE.CO;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 10 agosto 2017, di approvazione del regolamento di istituzione del DE.CO;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 07 ottobre 2017, di approvazione del regolamento di istituzione del DE.CO;

CONSIDERATO che occorre approvare le seguenti modifiche al regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 07/10/2017, al fine di estendere la categoria delle attività meritevoli di tutela, ai prodotti dell'artigianato locale;

VISTE le seguenti modifiche:

#### o art. 1 – comma 1

anziché

attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Melilli,

leggasi:

attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali che costituiscono uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Melilli;

o art. 1 – comma 2 anziché

attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, tipiche di Melilli e che rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi meritevoli di essere valorizzate,

leggasi:

leggasi: attività agro-alimentari e artigianali dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, tipiche di Melilli e che rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi meritevoli di essere valorizzate;

# o art. 2 – comma 2 – lettera a)

anziché

caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, leggasi:

caratteristici prodotti e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge;

# o art. 2 – comma 2 – lettera b)

anziché

prodotti agro-alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti,

leggasi:

prodotti agro-alimentari e artigianali che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti;

# o art. 2 - comma 2 - lettera d

anziché

la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano fini di lucro,

leggasi:

la salvaguardia dei summenzionati prodotti;

# o art. 2 - comma 2 - lettera e)

anziché

dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali,

leggasi:

dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali e artigianali;

## o art. 3 – comma 1

anziché

prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola, ottenuto o realizzato sul territorio comunale,

leggasi:

prodotto agro-alimentare e artigianale, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e di elementi naturali, ottenuto o realizzato sul territorio comunale;

### o art.5 – comma 1

anziché

prodotti tipici agro-alimentari del territorio del Comune di Melilli,

leggasi:

prodotti tipici agro-alimentari e artigianali del territorio del Comune di Melilli;

## o art.5 – comma 4

inserire nell'elenco puntato la seguente voce: prodotti artigianali ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, etc.), tipici del territorio;

o art. 5 - eliminazione comma 5 e 6;

## o art. 6 – comma 1

anziché

attività e produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica,

leggasi:

attività e produzioni agro-alimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica;

o art. 8 – comma 2 anziché

prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità,

leggasi:

prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti e materie prime di qualità;

- art. 10 comma 1
  inserire all'elenco puntato quanto segue:
  d) n. 1 esperto controllo qualità
- o art. 15 comma 2

anziché

forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali,

leggasi:

forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari e artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali;

o art. 17 –comma 1 anziché

il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire,

leggasi:

il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro- alimentari e artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell'ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 49 e 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

#### **PROPONE**

di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali ed artigianali, e nello specifico:

## o art. 1 – comma 1

anziché

attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Melilli,

leggasi:

attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali che costituiscono uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Melilli;

#### o art. 1 – comma 2

anziché

attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, tipiche di Melilli e che rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi meritevoli di essere valorizzate,

leggasi:

attività agro-alimentari e artigianali dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, tipiche di Melilli e che rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi meritevoli di essere valorizzate;

# o art. 2 – comma 2 – lettera a)

anziché

caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge,

leggasi:

caratteristici prodotti e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge;

# o art. 2 – comma 2 – lettera b)

anziché

prodotti agro-alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti,

leggasi:

prodotti agro-alimentari e artigianali che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti;

# o art. 2 – comma 2 – lettera d)

anziché

la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano fini di lucro,

leggasi:

la salvaguardia dei summenzionati prodotti;

## o art. 2 – comma 2 – lettera e)

anziché

dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali,

leggasi:

dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali e artigianali;

#### o art. 3 - comma 1

anziché

prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola, ottenuto o realizzato sul territorio comunale,

leggasi:

prodotto agro-alimentare e artigianale, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e di elementi naturali, ottenuto o realizzato sul territorio comunale;

## o art.5 – comma 1

anziché

prodotti tipici agro-alimentari del territorio del Comune di Melilli,

leggasi:

prodotti tipici agro-alimentari e artigianali del territorio del Comune di Melilli;

#### o art.5 – comma 4

inserire nell'elenco puntato la seguente voce: prodotti artigianali ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, etc.), tipici del territorio;

- o art. 5 eliminazione comma 5 e 6;
- o art. 6 comma 1

anziché

attività e produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica,

leggasi:

attività e produzioni agro-alimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica;

o art. 8 – comma 2

anziché

prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità,

leggasi:

prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti e materie prime di qualità;

o art. 10 – comma 1

inserire all'elenco puntato quanto segue:

- d) n. 1 esperto controllo qualità
- o art. 15 comma 2

anziché

forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali,

leggasi:

forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari e artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali;

o art. 17 -comma 1

anziché

il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire, leggasi:

il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro- alimentari e artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire;

L'Assessore al Commercio e Artigianato
Dott.ssa Paola Marino
Racollouollouo

Modifiche al Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle attività tradizionali locali - DE.CO

#### Premesso che:

l' art. 3 del D.Lgs n. 267/2000, comma 2, dispone che "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", mentre il successivo art. 13, comma 1, aggiunge che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed all'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

quindi, il Comune è legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni locali, purchè non invadano la sfera di competenza di altri enti;

una forma sempre piu' diffusa di sostegno delle produzioni locali sono le DE.CO; VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 10 agosto 2017, di approvazione del regolamento di istituzione del DE.CO;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 07 ottobre 2017, di approvazione del regolamento di istituzione del DE.CO;

CONSIDERATO che occorre approvare le seguenti modifiche al regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 07/10/2017, al fine di estendere la categoria delle attività meritevoli di tutela, ai prodotti dell'artigianato locale;

VISTE le seguenti modifiche:

o art. 1 – comma 1

anziché

attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Melilli,

leggasi:

attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali che costituiscono uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Melilli;

art. 1 – comma 2anziché

attività agro alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali , tipiche di Melilli e che rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi meritevoli di essere valorizzate, leggasi:

attività agro alimentari e artigianali dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali , tipiche di Melilli e che rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi meritevoli di essere valorizzate;

o art. 2 – comma 2 – lettera a)

anzichè

caratteristiche produzioni agroalimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge,

leggasi:

caratteristici prodotti e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge;

o art. 2 – comma 2 – lettera b)

anzichè

prodotti agro alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, leggasi:

prodotti agro alimentari e artigianali che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti;

o art. 2 – comma 2 – lettera d)

anzichè

la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro alimentari e che non abbiano fini di lucro,

leggasi:

la salvaguardia dei summenzionati prodotti;

o art. 2 – comma 2 – lettera e)

anzichè

dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro alimentari tradizionali,

leggasi:

dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro alimentari tradizionali e artigianali;

o art. 3 -comma 1

anzichè

prodotto agro alimentare, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola, ottenuto o realizzato sul territorio comunale,

leggasi:

prodotto agro alimentare e artigianale, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e di elementi naturali, ottenuto o realizzato sul territorio comunale;

o art.5 – comma 1

anzichè

prodotti tipici agro alimentari del territorio del Comune di Melilli,

leggasi:

prodotti tipici agro alimentari e artigianali del territorio del Comune di Melilli;

o art.5 – comma 4

inserire nell'elenco puntato la seguente voce:

prodotti artigianali ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, etc.), tipici del territorio;

- o art. 5 eliminazione comma 5 e 6;
- o art. 6 comma 1

anzichè

attività e produzioni agro alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica,

leggasi:

attività e produzioni agro alimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica;

o art. 8 – comma 2

anzichè

prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità,

leggasi:

prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti e materie prime di qualità;

o art. 10 - comma 1

inserire all'elenco puntato quanto segue:

d) n. 1 esperto controllo qualità

o art. 15 – comma 2

anzichè

forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali,

leggasi:

forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari e artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali;

o art. 17 -comma 1

anzichè

il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro alimentari , in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire,

leggasi:

il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro alimentari e artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell'ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 49 e 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

#### **PROPONE**

di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro alimentari tradizionali locali ed artigianali, e nello specifico:

o art. 1 – comma 1 anziché attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Melilli,

## leggasi:

attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali che costituiscono uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Melilli;

o art. 1 – comma 2 anziché

attività agro alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali , tipiche di Melilli e che rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi meritevoli di essere valorizzate,

leggasi:

attività agro alimentari e artigianali dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali , tipiche di Melilli e che rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi meritevoli di essere valorizzate;

o art. 2 – comma 2 – lettera a)

anzichè

caratteristiche produzioni agroalimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge,

leggasi:

caratteristici prodotti e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge;

o art. 2 – comma 2 – lettera b)

anzichè

prodotti agro alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, leggasi:

prodotti agro alimentari e artigianali che, a motivo del loro consistere tradizionale e

culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali

preposti;

o art. 2 – comma 2 – lettera d)

anzichè

la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro alimentari e che non abbiano fini di lucro,

leggasi:

la salvaguardia dei summenzionati prodotti;

o art. 2 – comma 2 – lettera e)

anzichè

dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro alimentari tradizionali,

leggasi:

dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro alimentari tradizionali e artigianali;

o art. 3 –comma 1

anzichè

prodotto agro alimentare, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola, ottenuto o realizzato sul territorio comunale,

leggasi:

prodotto agro alimentare e artigianale, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e di elementi naturali, ottenuto o realizzato sul territorio comunale;

o art.5 – comma 1

anzichè

prodotti tipici agro alimentari del territorio del Comune di Melilli,

leggasi:

prodotti tipici agro alimentari e artigianali del territorio del Comune di Melilli;

o art.5 – comma 4

inserire nell'elenco puntato la seguente voce: prodotti artigianali ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura ( es. pietra, legno, etc.), tipici del territorio;

- o art. 5 eliminazione comma 5 e 6;
- o art. 6 comma 1

anziché

attività e produzioni agro alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica,

leggasi:

attività e produzioni agro alimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica;

o art. 8 – comma 2

anzichè

prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità,

leggasi:

prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti e materie prime di qualità;

o art. 10 – comma 1

inserire all'elenco puntato quanto segue:

d) n. 1 esperto controllo qualità

o art. 15 – comma 2

anzichè

forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali,

leggasi:

forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari e artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali;

o art. 17 –comma 1

anzichè

il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire,

leggasi:

il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro alimentari e artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire;

che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

L'Assessore al Commercio e Artigianato Dott.ssa Paola Marino Si passa all'esame dell'argomento posto al punto 8 dell'O.d.G. prot. n. 7237 del 16/03/2018, avente oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI LOCALI - DE.CO".

IL Presidente Cutrona, fa presente che questo regolamento, approvato lo scorso anno dal Consiglio Comunale, ha avuto necessità di alcune modifiche proposte dall'Assessore Paola Marino, cioè di inserire non solo i prodotti agroalimentari, bensì anche i prodotti artigianali e la Commissione del 7 dicembre del 2017 ha chiesto un'ulteriore integrazione, si è riunita il 16 marzo e ha approvato una proposta di regolamento che ha tutti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, che porta ai voti se non c'è nessuna discussione.

In assenza di interventi, il Presidente pone a votazione la proposta in argomento ottenendo il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti n. 13

- voti favorevoli n. 13

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## PREMESSO CHE:

l' art. 3 del D.Lgs n. 267/2000, comma 2, dispone che "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", mentre il successivo art. 13, comma 1, aggiunge che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed all'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

quindi, il Comune è legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni locali, purchè non invadano la sfera di competenza di altri enti;

una forma sempre piu' diffusa di sostegno delle produzioni locali sono le DE.CO;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 10 agosto 2017, di approvazione del regolamento di istituzione del DE.CO;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 07 ottobre 2017, di approvazione del regolamento di istituzione del DE.CO;

CONSIDERATO che occorre approvare le seguenti modifiche al regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 07/10/2017, al fine di estendere la categoria delle attività meritevoli di tutela, ai prodotti dell'artigianato locale;

VISTE le seguenti modifiche:

o art. 1 – comma 1

anziché

attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Melilli,

leggasi:

attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali che costituiscono uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Melilli;

o art. 1 – comma 2

anziché

attività agro alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali , tipiche di Melilli e che rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi meritevoli di essere valorizzate,

leggasi:

attività agro alimentari e artigianali dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali , tipiche di Melilli e che rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi meritevoli di essere valorizzate;

o art. 2 – comma 2 – lettera a)

anzichè

caratteristiche produzioni agroalimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge,

leggasi:

caratteristici prodotti e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge;

o art. 2 – comma 2 – lettera b)

anzichè

prodotti agro alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, leggasi:

prodotti agro alimentari e artigianali che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti;

o art. 2 – comma 2 – lettera d)

anzichè

la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro alimentari e che non abbiano fini di lucro,

leggasi:

la salvaguardia dei summenzionati prodotti;

o art. 2 – comma 2 – lettera e)

anzichè

dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro alimentari tradizionali,

leggasi:

dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro alimentari tradizionali e artigianali;

o art. 3 –comma 1

anzichè

prodotto agro alimentare, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola, ottenuto o realizzato sul territorio comunale,

leggasi:

prodotto agro alimentare e artigianale, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e di elementi naturali, ottenuto o realizzato sul territorio comunale;

o art.5 – comma 1

anzichè

prodotti tipici agro alimentari del territorio del Comune di Melilli,

leggasi:

prodotti tipici agro alimentari e artigianali del territorio del Comune di Melilli;

o art.5 – comma 4

inserire nell'elenco puntato la seguente voce:

prodotti artigianali ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, etc.), tipici del territorio;

o art. 5 - eliminazione comma 5 e 6;

o art. 6 – comma 1

anziché

attività e produzioni agro alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica,

leggasi:

attività e produzioni agro alimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica;

o art. 8 – comma 2

anzichè

prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità,

leggasi:

prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti e materie prime di qualità;

o art. 10 – comma 1

inserire all'elenco puntato quanto segue:

d) n. 1 esperto controllo qualità

o art. 15 – comma 2

anzichè

forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali,

leggasi:

forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari e artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali;

o art. 17 –comma 1

anzichè

il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire,

leggasi:

il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro alimentari e artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell'ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 49 e 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI i verbali della II e V Commissione consiliare;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PROCEDUTOSI alla votazione ed avendosi ottenuto il voto favorevole dei n. 13 consiglieri presenti;

CON VOTO unanime;

## DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono riportati;

DI APPROVARE le modifiche al Regolamento Comunale composto da n. 20 articoli, per la valorizzazione delle attività agro alimentari tradizionali locali ed artigianali, , e riportate in grassetto nell'allegato Regolamento.



C.F. n° 81000590893 - P.IVA 00075820894 Tel. 0931/552192 - Fax 0931/552146 cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

# REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI LOCALI.

ISTITUZIONE DELLA DE.CO (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO:

Allegato A: Logo DE.CO

Allegato B: Fac-simile di segnalazione DE.CO Allegato C: Fac-simile richiesta DE.CO (in bollo)

#### **INDICE**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 – Definizione

Art. 4 – Istituzione della DE.CO

Art. 5 – Registro DE.CO

Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 – Logo DE.CO e relativo utilizzo

Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della DE.CO ai prodotti, eventi e manifestazioni locali

Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della DE.CO ai prodotti, eventi e manifestazioni locali

Art.10 - Commissione comunale per la DE.CO

Art.11 - Utilizzo del marchio DE.CO

Art.12 - Controlli

Art.13 - Sanzioni

Art.14 - Struttura organizzativa

Art.15 - Iniziative comunali

Art.16 - Promozione di domande di registrazione ufficiali

Art.17 - Tutele e garanzie

Art.18 – Istituzione di un osservatorio comunale

Art.19 - Rinvio alle normative statali e regionali

Art.20 - Norme finali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, gastronomici, artigianali e, in generale, tradizionali locali, degli eventi e manifestazioni che, per la loro origine locale, sono motivo di particolare interesse pubblico, che costituiscono uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Melilli.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 19 del Testo Coordinato delle II.rr. relative all'O.R.EE.LL. Siciliano, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, tipiche di Melilli e che rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume adeguate iniziative, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. Con riferimento agli artt. 2 della l.r. n. 30/2000, e 19 del Testo Coordinato delle II.rr. relative all'O.R.EE.LL. Siciliano, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Melilli, grazie alla predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing

territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la

professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio melillese.

5.Il vigente statuto comunale, valorizza le libere forme associative, partecipa alla programmazione economica e sociale, regionale e provinciale e ne attua gli obbiettivi, tenendo conto delle istanze di enti ed associazioni portatori di interessi diffusi, persegue finalità che mirano a realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in relazione alla valorizzazione delle risorse locali, territoriali, paesaggistiche, ambientali ed umane. Inoltre il Comune si impegna prioritariamente a promuovere l'agricoltura di qualità.

6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro

attuazione.

7. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della DE.CO (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

## Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

1. Il Comune di Melilli, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui al precedente articolo e la loro attuazione.

2. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristici prodotti e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità attraverso l'istituzione di un registro DE.CO (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, gastronomici e artigianali, e di eventi e manifestazioni che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui al successivo art. 14 per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui

al presente articolo, sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere e sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure di cui al regolamento per la concessione di contributi a terzi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore di associazioni che  Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio del Comune o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione;

 Prodotti, alimentari e non, derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale: in tal caso la base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio del Comune e il processo produttivo deve rispettare le prescrizioni del disciplinare;

Eventi e manifestazioni locali legate alla tradizione culturale e folcloristica del

territorio del Comune.

- 5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro DE.CO le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del Comune di Melilli.
- 6. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
- 7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la DE.CO anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8. Una stessa impresa può ottenere la DE.CO per più prodotti diversi.

9. Per ogni **prodotto o evento o manifestazione** DE.CO è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

#### Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui al successivo art. 14 un apposito albo in cui vengono raccolte tutte le segnalazioni di iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni agro-alimentari, gastronomiche, artigianali e, in generale, tradizionali locali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Con i poteri propri di autorganizzazione, l'ufficio comunale, attività produttive, artigianato e agricoltura, determina i tempi e i modi di deposito di tutte le segnalazioni e ne cura l'istruttoria, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta del Comune con la quale viene approvato l'elenco ufficiale delle manifestazioni per l'anno successivo. I tempi di deposito devono comunque essere compatibili con la normativa regionale in materia di pubblicizzazione delle

manifestazioni.

3. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi.

## Art. 7- Logo DE.CO e relativo utilizzo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

2. Il logo è costituito da: Rappresentazione di scorcio di Melilli con la caratteristica Basilica di San Sebastiano e il loggiato in primo piano; sullo sfondo un sole di colore giallo. Il tutto è completato

dalle scritte: "COMUNE DI MELILLI" e "DE.CO" (Allegato A) .

3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "DE.CO" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

4. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti DE.CO., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.

5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo DE.CO., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

6. Il logo DE.CO. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione,

possano ingenerare confusione con il logo DE.CO.

7. Il logo DE.CO. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

8. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo DE.CO. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.

9. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc... .

10. Il Comune di Melilli, proprietario del logo DE.CO, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

11. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo DE.CO, da parte di soggetti non autorizzati;

ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

12. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo DE.CO nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

# Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della DE.CO ai prodotti, eventi e manifestazioni locali

- 1. I prodotti che si fregiano della DE.CO devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Melilli, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
- 2. Gli eventi e le manifestazioni che si fregiano della DE.CO devono essere strettamente legati alla storia, alla cultura, al folclore e alle tradizioni locali.
- 3. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti e/o materie prime di qualità.

4. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti

ammessi dalla normativa vigente.

5. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

6. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale DE.CO, devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

7. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi

geneticamente modificati (O.G.M.).

8. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o prevalentemente originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

# Art. 9 - Procedure per attribuzione della DE.CO ai prodotti, eventi e manifestazioni locali

- 1. Le segnalazioni inerenti i **prodotti, gli eventi e manifestazioni** da inscrivere nel registro DE.CO (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la DE.CO, con le modalità indicate al successivo comma 4.
- 2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti

qualificati.

3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro DE.CO, approvando anche il relativo disciplinare di produzione e la scheda identificativa.

4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro DE.CO, e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il

facsimile allegato al presente regolamento.

- 5 Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
  - il nome del prodotto;
  - l'area geografica di produzione;

 le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;

i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;

la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune attraverso specifiche ricerche.

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro DE.CO, con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.

8. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli

allegati al presente regolamento.

#### Art. 9 bis - iniziative a favore della diffusione della DE.CO

- 1. Stabilire una giornata per dare ai produttori locali la possibilità di presentare i propri prodotti.
- 2. Il Comune aderisce al sito INTERNET che raccoglie tutte le DE.CO.

## Art. 10 - Commissione comunale per la DE.CO

- 1. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco così composta:
  - a) Sindaco o Assessore delegato Presidente
  - b) n. 1 Esperto del settore agro-alimentare componente
  - c) n. 1 Esperto gastronomico locale componente
  - d) n. 1 Esperto controllo qualità

funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento. La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

- 2. Nella predetta commissione gli esperti dovranno essere scelti sulla base di una accurata selezione di Curriculum Vitae, richiesti e pervenuti., da cui emergano specifiche competenze nel settore, assicurando che gli stesso non svolgano attività in alcun modo in concorrenza con quella degli operatori presso cui, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, si recheranno per svolgere i controlli dallo stesso previsti.
- 3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
- 4. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
- 5. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
- 6. La commissione, anche sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, delimiterà la zona di produzione ove non coincidente con il territorio comunale nonché, il dettagliato disciplinare di produzione. La commissione ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna. La commissione conclude i suoi lavori con l'approvazione della scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro DE.CO ovvero con il motivato diniego di iscrizione.
- 7. Ove le risultanze della commissione siano positive, la Giunta del Comune, con propria deliberazione, approva il disciplinare di produzione e la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro DE.CO. Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo.
- 8. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:
  - a) Il numero progressivo di iscrizione;
  - b) La data di iscrizione;
  - c) Gli estremi delle deliberazioni di Giunta che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
  - d) La denominazione tipica del prodotto.
- 9. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro

#### Art. 11 - Utilizzo del marchio DE.CO

1. Il Comune di Melilli proprietario del marchio DE.CO, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro alimentari iscritti nel registro DE.CO, può presentare istanza all'Amministrazione per ottenere la concessione per

l'utilizzo e riproduzione del marchio DE.CO.

3. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

4. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti

normative sull'imposta di bollo.

5. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera del disciplinare di produzione e della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento e il modello del marchio DE.CO.

6. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio DE.CO nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere

assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

#### Art. 12 - Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata

circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo DE.CO o venduti come tali.

3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti DE.CO.

#### Art. 13 - Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della DE.CO e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in

sede di verifica sulla corretta utilizzazione della DE.CO;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso difforme o improprio del logo DE.CO, accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento DE.CO, fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

#### Art. 14 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nell'area attività produttive artigianato, agricoltura ecc.

2. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente è anche individuato quale responsabile del procedimento, che provvede anche alla tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6. E' comunque sua facoltà avvalersi, ove necessario, degli altri servizi del comune quali responsabili di eventuali sub procedimenti.

3. L'Ufficio Sviluppo Economico nella persona del Dirigente dell'attività produttive artigianato agricoltura ecc. è altresì onerato ad effettuare controlli con cadenza annuale del rispetto dei criteri

di cui al presente Regolamento e con l'emissione dei provvedimenti all'uopo occorrenti.

#### Art. 15 - Iniziative Comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento ed individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

2. Il Comune altresì, ricerca, ai fini DE.CO, forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, gastronomiche, artigianali e tradizionali in genere attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge

sull'ordinamento degli Enti Locali.

3.Il Comune, attua, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, gastronomiche, artigianali e tradizionali in genere, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

4. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti, degli eventi e delle manifestazioni DE.CO del Comune di Melilli", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.

5. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la promozione delle colture e culture tradizionali.

## Art. 16 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole e alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o dell' attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il

procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento DE.CO (Denominazione Comunale di Origine) da più di due anni.

#### Art. 17- Tutele e garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le **attività agro-alimentari**, **gastronomiche**, **artigianali e tradizionali in genere**, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 2 della l.r. n. 30/2000, e 19 del Testo Coordinato dell'O.R.E.LL. Siciliano.

#### Art. 18 - Istituzione di un Osservatorio comunale

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.

2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art.14.

## Art. 19 - Rinvio alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

#### Art. 20 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente

regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

## ALLEGATO B: Segnalazione

Al Signor Sindaco del Comune di MELILLI

OGGETTO: Segnalazione DE.CO

Il sottoscritto	nato a
ii	_ C.F
	Via
	SEGNALA
ai fini dell'attribuzione della DE.C	O il seguente prodotto, evento o manifestazione:
denominazione	
area geografica di produzione	
luogo di lavorazione	
ditte produttrici (se conosciute): _	
Allega i seguenti documenti:*	
Lì	Firma

\*Allega tutto quanto possa essere utile alla Commissione di valutazione (schema descrittivo, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico ecc.)

D C		-
טם	ட	レレ

	Signor Sindaco I Comune di MELILLI		
00	GGETTO: Richiesta DE.CO		
II	sottoscritto	nato a	il
	C.F		
	Via		
leg	gale rappres. della ditta		
·	o imprenditore agricolo		
	o artigiano		
	o commerciante al dettaglio		
	o esercente attività di somministrazione di alimenti e beva	nde	
	o altro		
COI	n sede inVia		Partita IVA n.
	emesso:		
	the la propria attività produce il prodotto		
	che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale DE.C		
	che per le sue prerogative e il suo legame con il territorio Melille		
	enominazione Comunale di Origine;		
	HIEDE		
UI	o l'iscrizione della suddetta ditta nel registro comunale DE	.CO per il summenzionato prodo	itto,
	o l'iscrizione nel registro DE.CO del prodotto e del proprio		
Λ +	tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:	•	
	di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della DE.CO	le disposizioni dello specifico re	golamento comunale, il
	sciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda		
	che nella produzione, trasformazione, preparazione, commerci		
	tte le norme vigenti;		
	che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti d	organismi geneticamente modific	ati (O.G.M.);
	di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azi		
	rodotto DE.CO		
·			
М	lelilli,	Firn	na
ca re	Illega i seguenti documenti: scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: a aratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingred egistro DE.CO) Itro	ienti (solo se i prodotti non s	ono ancora iscritti nei
fo	ntega totto quanto possa essere una cuma commissione un result otografie, materiale storico ecc	,	-

### VERBALE N. 2

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di Marzo, a seguito convocazione in seduta straordinaria prot. 6870 del 13/03/2018, alle ore 9,15, si sono riunite, in seduta congiunta, presso la Sala del Presidente del Consiglio, la II e V Commissione Consiliare.

## Sono presenti i Conss.:

Dott.ssa Valenti Barbara

Sig.ra Bafumi Concetta

Dott.ssa Riggio Teresa

Avv. Sbona Salvatore

Sig. Scollo P. F.

Sig. Miceli Santo

PRESIDENTE II Commissione

PRESIDENTE V Commissione

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

**COMPONENTE** 

Sono assenti i Conss.: Coco V., Quadarella C., Gigliuto S. Mangiafico A.

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Dott.ssa Maria Gianino.

Accertata la validità della seduta, la sig.ra Bafumi C. assume la presidenza della seduta e passa ad introdurre l'argomento posto all'odg. avente oggetto: "Modifiche al Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle attività tradizionali locali DE.CO." Dopopdichè inizia ad illustrare le modifiche che si è ritenuto utile apportare al succitato Regolamento Comunale DE.CO., approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 07/10/2017, n. 53, istituito per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, al quale si è ritenuto opportuno inserire anche l'artigianato e di estenderlo anche ai Commercianti e alle manifestazioni culturali in genere. Tutto ciò al fine di tutelare e promuovere il territorio in tutte le sue caratteristiche attraverso la tutela e la produzione di prodotti tipici dell'artigianato locale.

La Presidente della II Commissione Valenti concorde con la Presidente della V Commissione Sig.ra Bafumi, tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra esposto, delle nuove modifiche che si intendono apportare al su citato Regolamento, mettono ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità. Infine, non avendo altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 9,45.

LA PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

F.to Sig.ra Bafumi Concetta F.to Dott.ssa Maria Gianino

#### VERBALE n. 3

L'anno duemiladiciassette, addì sette del mese di Dicembre, a seguito convocazione ordinaria prot. 27203 del 27/11/2017, alle ore 11:05, si sono riunite, in seduta congiunta, presso la Sala del Presidente del Consiglio, la  $\Pi$  e V Commissione Consiliare.

# Sono presenti i Conss.:

Dott.ssa Valenti Barbara PRESIDENTE II Commissione

Sig.ra Bafumi Concetta PRESIDENTE V Commissione

Dott.ssa Riggio Teresa COMPONENTE

Avv. Sbona Salvatore COMPONENTE

Sig.ra Mangiafico Alessia COMPONENTE

Sig. Miceli Santo COMPONENTE

Sono assenti i Conss.: Coco V., Quadarella C., Scollo P. F., Cutrona R., Gigliuto S.

È presente, alle ore 11:00, il Cons. Scollo P.F. il quale, esce alle ore 11:02.

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Marletta Giuseppa.

Accertata la validità della seduta, viene letto il verbale n. 2 della II Commissione che si approva, dopodiché si passa ad introdurre l'argomento posto all'odg. avente oggetto: "Modifiche al Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione dei prodotti e

delle attività tradizionali locali DE.CO.".

È presente l'Assessore Marino Paola, la quale inizia ad illustrare le motivazioni riguardanti le modifiche da apportare al Regolamento Comunale DE.CO., approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 07/10/2017, n. 53, istituito per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali e al quale si è ritenuto opportuno inserire anche l'artigianato.

Durante la discussione viene proposto di integrarlo, aggiungendo anche i Commercianti e le manifestazioni culturali in genere.

Tutto ciò al fine di dare un valore alla promozione del territorio in tutte le sue caratteristiche sia nella produzione di prodotti tipici locali, che di maestranze.

La Presidente Valenti concorde con la Presidente della V Commissione Sig.ra Bafumi, tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra esposto, delle nuove modifiche che si intendono apportare al su citato Regolamento, rinviano l'approvazione della proposta in argomento a data da stabilire.

Infine, non avendo altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 12:00.

## LA PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

F. To Dott.ssa Valenti Barbara

F.73 Sig.ra Marletta Giuseppa

Sottoscritto.

#### II PRESIDENTE

F.to Dott. CUTRONA ROSARIO

Il Consigliere Anziano
F.to Rag. TERNULLO DANIELA

## II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- VISTI gli atti d'ufficio;
- VISTO lo statuto comunale;

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 19-04-2018 al 04-05-2018, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69* ). (Reg. Pub. N. 1532 )

Melilli, lì 05-05-2018

**IL MESSO COMUNALE** 

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa TORELLA LOREDANA